



COMUNE DI CASALFIUMANESE

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Piazza Armando Cavalli n° 15 - tel. 0542/666122-666223 - fax 0542/666251

e-mail urp@casalfiumanese.provincia.bologna.it – pec: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 16/04/2025

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità

Art. 2 – Soggetti beneficiari del Patrocinio

Art. 3 – Tipologia delle iniziative

Art. 4 – Criteri per la concessione del Patrocinio ed utilizzo del logo del Comune

Art. 5 – Procedura per la concessione del Patrocinio

Art. 6 – Patrocinio oneroso

Art. 7 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità

Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di Patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale a soggetti pubblici e privati, tenendo conto delle vigenti disposizioni di legge nazionale e regionale.

Il patrocinio rappresenta il riconoscimento da parte dell'Amministrazione comunale del particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico delle iniziative per le quali i promotori abbiano avanzato richiesta espressa.

Il Patrocinio si esplicita avvalendosi pubblicamente della dizione “Con il Patrocinio del Comune di Casalfiumanese”.

Il Comune può in ogni caso revocare il proprio Patrocinio a una iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

Art. 2 – Soggetti beneficiari del Patrocinio

I soggetti che possono beneficiare del Patrocinio sono:

- Associazioni culturali, sportive, ricreative, del volontariato, legalmente costituite;
- organismi scolastici, parrocchie, comitati e singoli privati, fondazioni, senza fini di lucro operanti sul territorio;
- soggetti pubblici o privati che realizzino attività ed iniziative di interesse per la comunità locale.

Art. 3 – Tipologia delle iniziative

Il Patrocinio è concesso alle seguenti tipologie di iniziative:

a) eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive, ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti politici o sindacali; sono altresì, esclusi gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi ad eccezione di quelli funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione civica.

b) pubblicazioni a stampa a carattere occasionale, ad esclusione di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente; saranno sottoposte a specifica valutazione le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla vendita sono destinati a scopi benefici;

c) prodotti multimediali o telematici, ad esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione, salvo che siano realizzati con l'obiettivo di devolvere a scopo benefico il ricavato; non può essere concesso il patrocinio a siti WEB, inteso come apposizione del marchio o logo istituzionale del Comune nella home-page di cui è titolare il soggetto richiedente;

d) corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili aperte al pubblico, con carattere divulgativo di alto valore civico e sociale e formativo; di norma non sarà concesso il patrocinio ad iniziative simili che hanno contenuto professionale.

e) eventi quali manifestazioni, incontri, seminari, convegni in ambito formativo, educativo, di orientamento all'istruzione, attività extrascolastiche, ricreative e del tempo libero rivolte a minori ed adolescenti.

Sono escluse dalla concessione del Patrocinio le iniziative:

a) promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;

b) contrastanti con le finalità istituzionali del Comune.

Nel caso sia concesso patrocinio oneroso ai sensi del successivo art. 6, è di competenza della Giunta il riconoscimento delle condizioni che giustificano una forma di sostegno materiale fra le tipologie indicate al successivo art. 6.

Art. 4 – Criteri per la concessione del Patrocinio ed utilizzo del logo del Comune

1. La concessione del patrocinio del Comune è riconosciuta sulla base dei seguenti criteri:

a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti;

b) rilevanza dell'iniziativa per la comunità locale, in particolare sotto il profilo sociale e/o culturale;

2. Il patrocinio può essere concesso, con provvedimento adeguatamente motivato, anche per iniziative con profili commerciali e lucrativi, purché di particolare rilevanza per la comunità locale e comunque finalizzate a portare in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune.

3. La pubblicità delle iniziative patrocinate deve contenere esplicitamente l'indicazione del patrocinante, e nel caso di patrocinio oneroso con la dizione "con il patrocinio e il sostegno del Comune di Casalfiumanese".

4. L'uso del logo del Comune dovrà sempre essere richiesto e formalmente autorizzato.

E' fatto divieto a chiunque di usare il logo del Comune e/o l'indicazione relativa al patrocinio senza formale comunicazione dell'Amministrazione al riguardo.

Lo stemma del Comune di Casalfiumanese non può essere associato a simboli partitici e/o sindacali.

Art. 5 - Procedura per la concessione del Patrocinio

Al fine di ottenere la concessione del Patrocinio, il richiedente deve presentare all'Ufficio Protocollo ed indirizzata al Sindaco del Comune di Casalfiumanese apposita istanza, mediante la modulistica dedicata pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, almeno 15 giorni prima dell'iniziativa.

Alla richiesta viene data risposta entro 15 giorni dalla data di ricevimento.

I soggetti richiedenti sono tenuti a presentare la seguente documentazione:

- Relazione sui contenuti e gli obiettivi dell'iniziativa;
- nel caso di patrocinio oneroso: bilancio preventivo dell'iniziativa ed eventuale indicazione delle entrate e delle spese ed eventuale finalità di utilizzo dei proventi previste atte a giustificare la concessione dello stesso.

Spetta al Sindaco o all'Assessore delegato, sentita all'occorrenza la Giunta, attribuire il Patrocinio e l'utilizzo di eventuali altri servizi comunali (utilizzo logo, utilizzo locali comunali, etc) con apposita comunicazione al soggetto o all'ente/associazione interessati.

Art. 6 – Patrocinio oneroso

Salvo per i patrocini concessi ai sensi dell'art. 4, la Giunta Comunale può intervenire, valutate le motivazioni addotte nella domanda, con un concreto sostegno materiale nell'ambito delle disponibilità organizzative al fine di promuovere le iniziative patrocinate.

Gli interventi che l'Amministrazione comunale può mettere a disposizione per il sostegno materiale sono i seguenti:

- a) Riduzioni fiscali nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative (ad esempio Cosap, imposta di pubblicità);
- b) Riduzione o esenzione del canone di occupazione del suolo pubblico;
- c) Concessione temporanea in uso gratuito delle sale pubbliche;
- d) Assegnazione gratuita di attrezzature;
- e) Prestazioni d'opera di personale comunale.

Per l'utilizzo gratuito di attrezzature (transenne, cartelli, espositori, tavoli, sedie, gazebo, pedane, ecc..) l'Amministrazione Comunale verificata la disponibilità di magazzino e la compatibilità con l'iniziativa patrocinata, rilascia l'eventuale autorizzazione entro 15 giorni dalla data di richiesta.

Le richieste di patrocinio accompagnate da richiesta di sostegno finanziario vengono considerate a tutti gli effetti richieste di contributi e come tali assoggettate ad apposita disciplina. La Giunta Comunale con apposito atto, in base alle disponibilità di bilancio, tenuto conto della rilevanza dell'iniziativa, approverà la concessione del contributo ed il relativo importo a sostegno totale o parziale delle spese sostenute/da sostenere per la realizzazione dell'evento.

Nel caso di spese da sostenere sarà necessario allegare alla richiesta i preventivi acquisiti per la realizzazione dell'evento.

Art. 7 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della esecutività della deliberazione che lo approva.

Il presente Regolamento abroga il precedente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 01/03/2012.